

# Cimiteri della Città di Torino


**Lavori di Pronto Intervento  
e messa in sicurezza dei siti cimiteriali  
(comparto nord, sud e sede)**

**Periodo 01/07/2012 - 31/12/2013**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
NORME AMMINISTRATIVE**

Rev. n.	data	Oggetto revisione	redatto	verificato	approvato	file
	17/04/2012	Prima emissione				

<b>COMMITENZA</b> AFC Torino S.p.A. – Direzione Sicurezza c.so Peschiera, 193 – 10141 Torino	<b>PROGETTO</b> <b>ARCHITETTONICO:</b> Ing. Antonella Cavaglia Via Garavello n. 20 10040 ALMESE (TO) 	<b>PROGETTO STRUTTURE:</b>	<b>PROGETTO IMPIANTI:</b>	<b>IMPRESA ESECUTRICE:</b>
--	---	----------------------------	---------------------------	----------------------------

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI TORINO

**AFC TORINO S.p.A.**  
**Direzione Sicurezza**  
**Corso Peschiera n. 193 - TORINO**

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI  
CIMITERIALI (comparto nord, sud e sede)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**INDICE**

<b>CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI</b>	<b>4</b>
Articolo 1. Oggetto e descrizione dell'appalto.....	4
Articolo 2. Descrizione sommaria delle opere da eseguire.....	4
<b>CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE</b>	<b>6</b>
Articolo 3. Ammontare dell'appalto e documenti che regolano l'appalto.....	6
Articolo 4. Soggezione a leggi, norme ed altri capitolati .....	8
Articolo 5. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore .....	9
Articolo 6. Piani di sicurezza .....	16
<b>CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI</b> .....	<b>16</b>
Articolo 7. Attività progettuali integrative .....	16
Articolo 8. Prezzi .....	17
Articolo 9. Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza.....	18
Articolo 10. Disponibilità delle aree di intervento.....	18
Articolo 11. Forma e principali dimensioni dell'opera oggetto dell'appalto – possibili variazioni delle opere .....	18
Articolo 12. Trattamento retributivo dei lavoratori .....	18
Articolo 13. Tutela dei lavoratori .....	19
Articolo 14. Responsabilità dell'Appaltatore .....	20
Articolo 15. Cauzione provvisoria e definitiva.....	21
Articolo 16. Assicurazioni .....	22
Articolo 17. Disciplina del Subappalto .....	24
Articolo 18. Penali .....	26
Articolo 19. Domicilio dell'Appaltatore.....	27
Articolo 20. Disciplina e buon ordine del cantiere .....	27

<b>CAPITOLO 4 – INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI</b> .....	28
Articolo 21. Programma di esecuzione dei lavori .....	28
Articolo 22. Tempo utile per la realizzazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi ..	28
<b>CAPITOLO 5 – CONTABILITA' DEI LAVORI, PAGAMENTI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b> .....	28
Articolo 23. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari .....	28
Articolo 24. Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso .....	30
Articolo 25. Conto finale .....	30
Articolo 26. Verifiche, certificato di regolare esecuzione e garanzie.....	30
<b>CAPITOLO 6 – GARANZIE E CONTROVERSIE</b> .....	31
Articolo 27. Risoluzione del Contratto .....	31
Articolo 28. Controversie .....	33

## **CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI**

### **Articolo 1. Oggetto e descrizione dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto **l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di decoro, aventi carattere di ordinaria manutenzione attinenti il pronto intervento**, con durata pari a 548 giorni decorrenti dal verbale di consegna lavori **(dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2013)**, su immobili cimiteriali (compresa la sede di Corso Peschiera n. 193) e territorio, opere edili ed impiantistiche e di tutte le provviste occorrenti.

**Particolare caratteristica del presente appalto è la necessità di dare esecuzione a tutte le opere ordinate con estrema urgenza garantendo, nel contempo, la migliore qualità degli interventi. Particolare riguardo deve essere riposto ai lavori relativi al pronto intervento che, per la loro peculiarità, dovranno essere immediatamente eseguiti, compresi quelli notturni. Di tale specifica esigenza l'Appaltatore dovrà tenere conto, sia ai fini della valutazione dell'offerta, sia ai fini della valutazione della propria organizzazione di impresa.**

La fattispecie di tali lavori rientra nell'ambito del disposto dell'art. 105 comma 2 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 ove, per la natura del contratto aperto, la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante.

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, delle caratteristiche tecniche e costruttive degli immobili su cui si andrà ad intervenire, della natura e condizioni degli accessi, dei vincoli di tutela posti sui fabbricati (cfr. D.Lgs. 42/2004), della contiguità delle aree di intervento con altri edifici con attività in atto, della eventuale contemporaneità di esecuzione di lavori relativi ad altri cantieri in corso, della presenza di attività d'ufficio e/o di altra natura all'interno degli immobili oggetto di intervento manutentivo, che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera e la conseguente offerta sul prezzo a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi posti a base di gara e di averli verificati.

### **Articolo 2. Descrizione sommaria delle opere da eseguire**

Le opere che formano oggetto dell'appalto si riferiscono alla manutenzione ordinaria di edifici e territorio e possono essere sinteticamente riassunte come segue:

- opere murarie ed affini ed opere di risanamento e ripristini stradali;
- opere di messa in sicurezza e/o interventi a carattere manutentivo ordinario, in aree e immobili cimiteriali di proprietà della Città, e di preservarle nelle parti al fine di rimuovere cause che possono produrre eventi di pericolo ed assicurare, l'incolumità della cittadinanza;
- opere relative allo svuotamento dei pozzi bianchi e neri, fosse biologiche, canali, fognature, sifoni, pozzi perdenti ecc, qualunque sia la loro capacità, in qualunque località essi si trovino. Lo svuotamento, con relative asportazioni e l'allontanamento, si riferiscono a qualsiasi materiale liquido, melmoso o solido;

- opere relative agli impianti idraulici di edifici e suolo, siano essi di presa ed alimentazione, di scarico ed allacciamento alle fognature. Ove necessario e richiesto per legge, dette opere impiantistiche dovranno essere progettate da professionisti abilitati incaricati dall'Appaltatore, il cui onere professionale sarà a carico dell'Appaltatore medesimo.
- eventuali interventi di messa a norma degli edifici, o porzioni di essi, finalizzati ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- eventuali interventi su materiali contenenti amianto, ai fini della messa in sicurezza e/o bonifica dei manufatti, compresa la loro rimozione e conferimento in discarica a norma di legge;
- eventuali opere stradali e di pavimentazione, fondazioni e sbancamenti compresi.

**La tipologia degli interventi sopra indicati non è esaustiva ed il pronto intervento può avere anche ad oggetto l'immediata esecuzione di opere dirette a tutelare l'incolumità pubblica e la messa in sicurezza dei siti, indifferibili ed urgenti.**

Per tutte le tipologie di lavorazioni sopradette, limitatamente a casi particolarmente complessi ed urgenti indicati dalla Direzione Lavori, potrà essere richiesto alla Ditta appaltatrice di eseguire indagini ispettive e/o di controllo, da effettuarsi tramite perizie, analisi di laboratorio e prove strumentali in genere.

La Ditta appaltatrice, nella sua qualità di soggetto produttore dei rifiuti provvederà, a propria cura e spese, al conferimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli ad essi assimilabili e dei rifiuti speciali ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa dando evidenza ad AFC Torino SpA dell'avvenuto corretto invio al trattamento/smaltimento. (Copia del formulario con evidenza di accettazione rilasciata dall'impianto di destinazione e/o analoga documentazione di derivazione SISTRI).

L'Appaltatore, ad ultimazione di ogni singolo intervento su edifici, impianti ed aree, avrà l'obbligo di consegnare i locali o le aree puliti a "regola d'arte" provvedendo anche alla pulizia finale dei locali e delle aree stesse a sua cura e spese, affinché questi/e siano immediatamente utilizzabili da terzi. Nel caso di lavori interessanti materiali in amianto, e qualora prescritto dall'organo di vigilanza in fase di approvazione del piano di lavoro ex art. 256 comma 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come introdotto dal D.Lgs. 257 del 25/07/2006, l'Appaltatore dovrà provvedere a quanto necessario per ottenere la restituibilità dei locali da parte della ASL, comprese le eventuali analisi ambientali di laboratorio.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente appalto non è dovuta la tassa di occupazione suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., necessari alla realizzazione dei lavori (C.O.S.A.P.), in quanto a carico della Città proprietaria degli immobili interessati dai lavori. Nel caso in cui l'intervento sia in sostituzione di privati inadempienti su immobili/aree privati/e, la C.O.S.A.P. dovuta sarà addebitata integralmente, nella misura dovuta, al privato medesimo.

Le opere oggetto del presente Capitolato Speciale sono da compensarsi interamente a misura, come previsto all'art. 53 comma 2 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed il loro importo ammonta complessivamente ad **€ 700.000,00**, I.V.A. esclusa, come risulta dal seguente prospetto:

<b>A) Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 50.341,93</b>
<b>B) Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)</b>	<b>€ 649.658,07</b>
<b>C) Totale appalto (A+B)</b>	<b>€ 700.000,00</b>

L'importo complessivo dei lavori relativi all'intervento ammonta a € 700.000,00 compresi oneri sicurezza, IVA esclusa.

La stima complessiva degli oneri relativi alla sicurezza, come previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art.100 e all. XV, d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., per l'intervento ammontano a € 50.341,93.

### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE:

Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie prevalenti:

Categoria prevalente:

Cat. OG3:	Strade	Opere	€ 329.905,95	50,781 %	Sicurezza	€ 24.145,56
-----------	--------	-------	--------------	----------	-----------	-------------

Categoria subappaltabile o scorporabile:

Cat. OG1:	Edifici civili e industriali	Opere	€ 251.828,70	38,763 %	Sicurezza	€ 17.929,87
-----------	------------------------------	-------	--------------	----------	-----------	-------------

Ulteriori lavorazioni inferiori al 10%:

Cat. OG12:	Bonifica da amianto	Opere	€ 6.868,00	1,057 %	Sicurezza	€ 2.528,95
Cat. OS3:	Impianti idrosanitari	Opere	€ 61.055,42	9,398 %	Sicurezza	€ 5.737,55

**L'importo complessivo a misura dei lavori di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le indicazioni e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato ma necessarie per l'esecuzione dei lavori.**

**L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra.**

**Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.**

## CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

### Articolo 3. Ammontare dell'appalto e documenti che regolano l'appalto

Le opere oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da compensarsi interamente a misura, come previsto all'art. 53 comma 2 lett. a) e comma 4 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., ed il loro importo ammonta complessivamente ad **€ 700.000,00**, inclusi oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa, **fino a Dicembre 2013**.

Con riferimento all'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs. 163/2006, si precisa che gli oneri della sicurezza non saranno soggetti al ribasso di gara.

Si precisa che gli importi presunti indicati per le diverse categorie di lavoro potranno liberamente variare nelle rispettive proporzioni, in aumento o in diminuzione, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'Appalto è regolato da:

- a) schema di contratto
- b) quadro economico
- c) capitolato speciale d'appalto – norme amministrative
- d) capitolato speciale d'appalto – prescrizioni tecniche
- e) capitolato generale dm 145/00
- f) planimetrie a base di gara, compreso l'elenco prezzi unitari + piano della sicurezza e coordinamento;
- g) elenco prezzi unitari;
- h) dichiarazioni a valenza negoziale rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta + offerta economica dell'appaltatore

L'elencazione dei documenti, come sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati economici e descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, integrante il progetto degli interventi, che l'appaltatore con la presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere e di accettare. Segue elenco elaborati:

#### **Documenti di carattere generale che compongono il progetto a base di gara:**

- 1. Relazione generale;
- 2. Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs. 81/2008 del 30/04/08 e s.m.i. e relativi allegati.
- 3. Elenco prezzi unitari;
- 4. Capitolato Speciale d'Appalto, norme amministrative;
- 5. In caso di varianti il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara verrà applicato all'elenco prezzi unitari relativo all'intervento oggetto di variante, di cui al precedente elenco.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante.

#### **Articolo 4. Soggezione a leggi, norme ed altri capitoli**

- L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente Capitolato Speciale, riportate nelle norme legislative e regolamentari e nei seguenti atti:
- D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- D.P.R. n.207/10: Regolamento sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n.163/06;
- Legge 05.11.1971 n. 1086: norme tecniche per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- D.M. 14.01.2008: norme tecniche per le costruzioni e correlata Circolare Ministeriale n. 617/2009 recante "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008";
- D.P.R. 06.06.2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- E' a carico dell'Impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- D.M. 01.02.1986: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;
- D.M. 18.09.2002: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Legge 13.07.1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Norme per la sicurezza degli impianti: D.M. 22/01/2008 n. 37 ed altre successive leggi e disposizioni;
- Normativa Tecnica edita, fino alla data della gara d'appalto, dagli enti preposti: C.E.I., C.E.I.-EN, I.E.C., C.E.N.E.L.E.C., Ministeri, Regione Piemonte, Comune di Torino, A.S.L., S.I.S.L., C.T.I., VV.F., I.S.P.E.S.L., ATI, ENEL, A.E.M., ecc.;
- Legge 01.03.1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Legge 27.03.1992 n. 257, D.M. 14.05.1996 e D.M. 06.09.94 in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, controllo e bonifica dei manufatti, loro rimozione e conferimento in discarica;
- Legge 13.09.1982 n. 646: disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27.12.1956 n. 1423, 10.02.1962 n. 57, 31.05.1965 n. 575, 23.12.1982 n. 936 e Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/2439 in data 08.06.1983;



- Legge regionale 21.03.1984 n. 18 in materia di opere e lavori pubblici e successivo regolamento D.P.G.R. 3791 del 29.04.1985, per quanto applicabile;
- Normative Tecniche redatte dal C.N.R., dall'UNI, dall'UNICHIM, dal CEI, dal CEI-UNEL e dalle Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato;
- Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini stradali della Città di Torino, approvato con deliberazione del C.C. in data 13.12.1999;
- Regolamento del Verde Pubblico e Privato approvato con deliberazione del C.C. della Città di Torino in data 06.03.2006;
- Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvato con Deliberazione della G.C. in data 3/11/2009;

L'Appaltatore è altresì soggetto:

- al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali della Città di Torino (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4<sup>^</sup> n. 6280/9144) per le parti non disciplinate dal D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 145/00 o comunque con queste non in contrasto.

Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo della Città di Torino:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639).

Detti atti hanno valore come se fossero qui integralmente riportati.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di appartenenza nella Provincia di Torino, per tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti in altre Province; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

## **Articolo 5. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

La Ditta aggiudicataria dovrà controfirmare lo Schema di contratto in ogni sua pagina.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, di tutti gli atti facenti parte del contratto, delle norme in essi richiamate, nonché di tutte le disposizioni della Direzione dei Lavori, di quelle di Organi Statali, Regionali, Provinciali, Comunali in materia, vigenti o che venissero eventualmente emanate nel periodo di esecuzione dei lavori. Saranno a carico dell'Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione Lavori che impongano modifiche di

programma, acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di prestazioni od opere comprese nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità l'attuazione di tutti i provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, e far rispettare le disposizioni impartite di volta in volta dal Direttore Lavori (D.L.) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), nonché delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Inoltre l'Appaltatore solleva l'Ente appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le sue maestranze e quelle di eventuali subappaltatori, nonché per i danni che, per causa e colpa di dette maestranze, dovessero derivare a terzi, sia persone, sia cose. La Ditta appaltatrice sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno arrecato agli edifici intesi nella loro globalità e agli oggetti in essi contenuti, per negligenze, imperizia o cattivo uso da parte del personale dipendente; gli importi di tali danni verranno dedotti dalla contabilità finale dei lavori oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare, prima della consegna dei lavori, una persona giuridicamente e professionalmente idonea a rappresentarlo nei cantieri, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione dei lavori stessi a norma di contratto, nonché garantire la presenza continua in cantiere del Capo cantiere. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e trasmesso alla Direzione Lavori. A richiesta della D.L.-C.S.E., la Ditta appaltatrice sarà tenuta a fornire l'elenco dei nominativi di tutto il personale addetto ai lavori con relative qualifiche e generalità.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. Inoltre egli assume ogni responsabilità, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia di terzi pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle norme richiamate nel presente Capitolato Speciale, nonché la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti, anche ai sensi ed in virtù dei disposti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Gli abbattimenti e la messa in sicurezza di strutture, parti di impianti ed essenze arboree in precarie condizioni di stabilità dovranno essere effettuati tenendo conto dei vincoli urbanistici esistenti nella zona ed utilizzando le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni a terzi.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi eventualmente danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

L'Appaltatore dovrà garantire continuativamente, per tutta la durata dell'appalto, 24 ore su 24, dal lunedì ore 8,00 al venerdì ore 16,00, compreso il periodo delle ferie estive ed invernali, la disponibilità di almeno due (2) operai specializzati, di due (2) operai comuni, di un (1) fabbro, di (1) falegname, di un (1) idraulico e di un (1) giardiniere.

**Il Servizio di Pronto Intervento potrà essere esteso, su richiesta del Direttore dei Lavori, anche ai giorni festivi, in relazione a specifiche esigenze di ordine pubblico o altre emergenze di Protezione Civile (in occasione di frane, piogge intense, forte vento, precipitazioni nevose).**

**In tal caso il Servizio verrà attivato dal Direttore dei lavori con richiesta entro le ore 16.00 del giorno feriale precedente il giorno festivo di reperibilità, secondo il seguente dettaglio:**

- a) reperibilità festiva Sabato e Domenica, con inizio alle ore 16.00 del venerdì e termine alle ore 8.00 del lunedì successivo (64 ore);

- b) reperibilità festiva infrasettimanale, con inizio alle ore 16.00 del giorno feriale precedente e termine alle ore 8.00 del giorno feriale successivo alla festività (40 ore);
- c) **reperibilità festiva per giorni festivi successivi al primo, con inizio alle ore 8.00 del giorno festivo di reperibilità e termine alle ore 8.00 del giorno successivo (24 ore).**

La D.L. avrà comunque la facoltà di richiedere, qualora le circostanze ed il regolare svolgimento dei lavori lo rendessero opportuno, l'intervento di ulteriori maestranze.

L'Appaltatore è altresì tenuto a garantire, in caso di lavorazioni specialistiche (idraulico, fabbro, elettricista, giardiniere ecc.) l'intervento di operai specializzati con la qualifica rispondente al tipo di lavorazione richiesta. Qualora dette lavorazioni vengano eseguite da Ditte subappaltatrici, l'Appaltatore è ugualmente tenuto a garantirne la tempestività d'intervento.

L'Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, condutture, prese d'acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori, la quale potrà avvalersi di essi anche per l'esecuzione di opere affidate ad altre Imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo aggiuntivo, oltre il compenso, se dovuto, calcolato in base ai prezzi contrattuali.

Qualora, per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire i ponti, le linee elettriche, le condutture d'acqua, ecc. già da esso rimossi senza preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà riconosciuto per tale ricostruzione, sia che si tratti dell'esecuzione delle opere, sia che si tratti di impianti speciali affidati ad altre Imprese.

Nessuna opera potrà essere iniziata dall'Appaltatore senza ordinazione scritta, salvo i casi di estrema urgenza (compreso l'intervento notturno). A tal fine l'Appaltatore avrà l'obbligo di recarsi personalmente, o di inviare un suo rappresentante riconosciuto, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di ogni giorno feriale, presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, per il ritiro degli ordinativi.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi operaio o impiegato dell'Appaltatore, compreso il rappresentante di cui sopra, e ciò senza che la Direzione Lavori sia tenuta a dare spiegazioni circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'Appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

L'Appaltatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte di Enti ed Organi competenti, necessarie per l'installazione e l'impiego di strutture provvisorie e mezzi od apparecchi di sollevamento di qualsiasi tipo, nonché l'esecuzione delle necessarie manutenzioni e dei relativi collaudi. Sarà altresì a carico della Ditta appaltatrice l'attuazione di tutti i provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni secondo le leggi vigenti ed a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento di AFC Torino SpA, della Città e della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, che i dipendenti siano forniti di un cartellino identificativo (badge), nel quale risultino il nome della Ditta appaltatrice, il nome - cognome - fotografia e qualifica e data di assunzione dell'addetto. Detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per consentire l'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante oltreché dell'Appaltatore. Chiunque non esponga il cartellino dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di cantiere.

Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante, il D.L. potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei Vigili Urbani o, se necessario, anche quello della Direzione provinciale del Lavoro e dell'ASL competente.

Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte individuali, ecc.).

L'Appaltatore sarà tenuto alla applicazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, dell'art.36 bis, l.248/06 smi, dall'art.5, l.136/10 (vedasi artt.18 e 20, d.lgs. 81/08).

Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra, e a quelli particolari previsti dal presente Capitolato, saranno a carico e spese dell'Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara:

- il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, compresi eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere;
- l'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e simili necessari all'installazione di cantiere, l'onere per i relativi consumi, oltre che i collegamenti a terra di elementi metallici, quali ponteggi, gru ecc.;
- l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant'altro possa utilmente occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- l'eventuale fornitura dei baraccamenti prefabbricati per il personale di cantiere ad uso spogliatoio, servizi igienici e mensa, secondo quanto richiesto in corso d'opera dal Direttore Lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze, secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta appaltatrice;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, protezioni in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- la fedele esecuzione delle opere secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in conformità al Capitolato Speciale e suoi allegati, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero chiari. In ogni modo l'Appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi del D.P.R. 207/10;
- la collaborazione, durante l'esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che operano contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di competenza delle Aziende erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per l'esecuzione delle opere escluse dal presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie e l'assistenza, controllando mediante propri incaricati che l'esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto, dell'edificio, dell'area e delle opere già eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;
- una esauriente documentazione fotografica di dettaglio durante l'esecuzione dei lavori più significativi. Di ciascuna foto dovranno essere consegnati: n. 1 negativo e n. 1 stampa a colori nelle dimensioni richieste dalla Direzione Lavori; in alternativa sono accettate fotografie con fotocamere digitali, in questo caso dovrà essere fornito il CD;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, delle prove che verranno ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori o dal Collaudatore statico sulle opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che verrà datato e conservato;
- tutte le protezioni dei manufatti esistenti con teli e quant'altro ritenuto necessario durante l'esecuzione dei lavori;
- la sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna dell'opera alla Committenza, tenuto conto che l'Appaltatore sarà responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e di quanto in esso contenuto per tutta la durata dei lavori;
- l'apposizione della cartellonistica di cantiere e di sicurezza da concordare con la Direzione lavori. Tale cartellonistica sarà in laminato, dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o serigrafate e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche e i contenuti prescritti dal "Manuale dei Cantieri" adottato dalla Città di Torino;
- l'assicurazione contro qualsiasi rischio di esecuzione dei lavori del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché per ogni forma di responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi;
- il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla conduzione dei lavori e, su richiesta della stessa Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa esecutrice di lavori esclusi dall'appalto, ma comunque connessi con la realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato;
- la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pubbliche e private attigue al cantiere;
- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione lavori, ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- l'esecuzione, ove necessario, di ponti di servizio e puntellature per la costruzione, la riparazione e la demolizione di manufatti, al fine di garantire la sicurezza degli edifici circostanti e dei lavoratori;
- l'onere conseguente ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, per qualsiasi causa da essi dipendenti;
- l'educazione delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive correnti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere;
- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano negli scavi, nei reinterri, alle provviste, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisorie, e i danni a terzi, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- la manutenzione, fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, delle opere eseguite secondo il presente Capitolato Speciale. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che potrebbero manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per scadente qualità dei materiali;
- l'aggiornamento degli eventuali elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/10;

- il completo sgombero del cantiere, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori, di tutti gli impianti provvisori, mezzi d'opera e materiali residui;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e gli eventuali ripristini delle aree esterne, nonché la pulizia fine dei locali realizzati affinché possano essere immediatamente utilizzati;
- l'allestimento dei piani per la rimozione e lo smaltimento di eventuali materiali contenenti amianto, da consegnare in copia all'A.S.L., come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e come introdotto dal D.Lgs. 257/2006.
- il conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili provenienti dal cantiere, presso discarica autorizzata a propria cura e spese; mentre per i rifiuti speciali, dovendo essere conferiti nelle apposite discariche specializzate, verrà liquidato direttamente alle discariche l'onere dello smaltimento tramite determinazione dirigenziale in base al bollettario rifiuti rilasciato per ciascun conferimento, oppure attraverso anticipazione di fattura che dovrà essere vistata dal Direttore dei Lavori ed allegata alla documentazione contabile;
- l'assistenza per l'avviamento ed il funzionamento iniziale degli impianti eventualmente realizzati, per tutto il tempo necessario alla messa a regime dei medesimi, compresi i materiali d'uso e la manodopera qualificata;
- l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Impresa appaltatrice a termini di contratto;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l'esecuzione di campionature di materiali e di singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato Speciale e di quelli in esso richiamati, facenti parte del contratto, e da tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto;
- al fine di limitare i rischi di incendio, l'Impresa appaltatrice dovrà adottare i criteri più opportuni per lo stoccaggio del materiale infiammabile, predisponendo alcuni mezzi di estinzione portatili nelle zone di stoccaggio a rischio incendio secondo le indicazioni del D.L./C.S.E..

Nel caso di interventi eseguiti sugli impianti, a lavori ultimati, la Ditta dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico-funzionale secondo le modalità di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 attestante, per ciascun intervento eseguito, che gli impianti, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e

prove, sono perfettamente rispondenti al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla Legge 186/68 ed al D.M. 22/01/2008 n. 37. Le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate da un tecnico abilitato alle certificazioni e iscritto all'Albo Professionale.

E' onere della Ditta appaltatrice l'invio di istanze, richiesta di autorizzazioni, notifiche e deposito degli atti progettuali e delle certificazioni presso tutti gli organismi territoriali previsti dalla Legge.

Gli atti di legge emessi per conto di AFC Torino SpA e relativi a lavori eseguiti sulle proprietà della Città (in particolare le certificazioni di conformità sugli impianti rilasciate dagli installatori ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. n. 37/2008), dovranno essere ad essa intestate.

La Ditta Appaltatrice dovrà infine, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione lavori, presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e documenti:

- i progetti costruttivi aggiornati delle opere edili ed impiantistiche as built realizzate;
- le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate da installatori regolarmente abilitati, relative agli impianti tecnologici di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.M. 37/2008, che dovranno essere corredate dagli allegati obbligatori, in particolare da una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati e dal progetto dell'impianto (ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5 del D.M. 37/2008). In tali dichiarazioni, ai sensi del Decreto 04.05.1998, dovrà essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto riguarda la marchiatura CE delle apparecchiature elettriche;
- tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e negli eventuali allegati al progetto;
- i certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle armature metalliche, come richiesto dalla vigente normativa;
- la documentazione prevista dal capo VI del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in merito all'isolamento termico dei fabbricati, relativamente ai materiali impiegati;
- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e delle apparecchiature, complete delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti redatte dalle Case Costruttrici, nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi;
- ogni documentazione probatoria per la richiesta di eventuali Certificati di Prevenzione Incendi e delle licenze d'impianto e d'esercizio degli impianti tecnologici.

Si precisa inoltre che:

**L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata dell'appalto, negli orari di apertura dei Cimiteri festivi e prefestivi inclusi, la reperibilità telefonica di un preposto tecnico (capocantiere), qualora, nelle circostanze di somma urgenza che verranno indicate dal Direttore dei Lavori, si verificasse la necessità di eseguire, anche nei giorni festivi, lavorazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico (lavori urgenti).**

Si fa presente che per tale servizio, non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e delle eventuali ore in economia effettivamente lavorate comprensive delle maggiorazioni per la manodopera notturna feriale (o festiva, qualora impiegata) come da Contratto Provinciale del Lavoro.

Considerata la natura del presente appalto, il Direttore dei lavori, di norma, provvederà ad ordinare i lavori mediante l'emissione di appositi **ordinativi di servizio**.

Nei casi in cui il D.L. valuti che i lavori debbano essere eseguiti con particolare urgenza, provvederà ad ordinare telefonicamente l'esecuzione dei medesimi ma, in ogni caso, farà seguire all'ordine verbale un preciso ordinativo scritto.

Su ogni ordinativo sarà indicato il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori. Se tale termine non verrà rispettato, saranno applicate le penali previste dal presente capitolato speciale di appalto. Dette multe saranno applicate dal Responsabile Unico del Procedimento con semplice notifica all'Appaltatore ed il loro importo sarà detratto dal certificato di pagamento immediatamente successivo.

**Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, descritti nel presente articolo e nella restante parte del presente Capitolato Speciale, dovranno essere attentamente e preventivamente valutati al fine della formulazione dell'offerta.**

## **Articolo 6. Piani di sicurezza**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 131 del Codice (D. Lgs. 163/2006), l'importo delle "Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi ed aggiuntivi" è desunto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, andrà evidenziato nel bando di gara e non è soggetto a ribasso d'asta.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna lavori, l'appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative, del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento redatti in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI**

### **Articolo 7. Attività progettuali integrative**

L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere ad esso affidate.

Incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere, a sua cura e spese, alla redazione di quanto segue, da presentare alla D.L. contestualmente alla consegna dei lavori (nel caso di consegna dei lavori sotto riserva di legge, la presentazione va effettuata prima della stipulazione dl contratto):

- piano operativo di sicurezza;
- elenco delle imprese presenti in cantiere e nominativo dei lavoratori impegnati, di aggiornare tale elenco ogni qualvolta si consente l'accesso al cantiere a lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici, lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di presa visione del piano di sicurezza da parte del RLS aziendale;
- dichiarazione di presa visione del piano di sicurezza da parte di tutti i subappaltatori e lavoratori autonomi impegnati nel cantiere.

Inoltre, contestualmente all'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà predisporre i seguenti documenti:



- progettazione delle opere provvisorie necessarie;
- campionatura di tutti i materiali e presentazione di schede tecniche e di sicurezza;
- effettuazione del rilievo delle misure in sito, prima delle eventuali demolizioni;
- redazione dei dettagli di officina e di montaggio più significativi (es. Strutture in ferro, ...);
- presentazione del piano di lavoro all'ASL competente nel caso delle rimozioni amianto ed avvio delle opere dopo l'ottenimento dell'autorizzazione alla rimozione;
- prelievo dei provini ed effettuazione delle prove distruttive;
- certificazioni ed omologazioni delle forniture;
- certificazioni ai sensi del D.M. 37/2008 di tutti gli impianti realizzati e modificati.

Al termine delle opere l'Appaltatore dovrà consegnare, contestualmente alle certificazioni di conformità, gli as-built delle opere realizzate (impiantistiche ed edili).

## **Articolo 8. Prezzi**

I lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi interamente a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. a e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'importo complessivo delle opere è stato calcolato sulla base dei prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici contenuti nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte - edizione dicembre 2010 in vigore per tutto l'anno 2011.

I prezzi sopraccitati, soggetti alla variazione percentuale offerta da ciascuna Ditta offerente in sede di gara, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali ulteriori opere, addizioni o detrazioni in corso d'opera, (varianti in corso d'opera) qualora ammissibili ed autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore è tenuto a rilevare, in contraddittorio con la Direzione Lavori, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, così come previsto dal Regolamento Generale LL.PP. n. 207/10.

Nel caso si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere prioritariamente all'utilizzo degli articoli contenuti nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte - edizione dicembre 2010 in vigore per tutto l'anno 2011 ed, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi, la cui applicazione sarà subordinata all'approvazione superiore, nei modi previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale.

Le maggiori opere che si rendesse necessario eseguire saranno liquidate a misura con applicazione del ribasso contrattuale offerto in sede di gara;

La misurazione delle opere sarà effettuata con le modalità ed i criteri stabiliti dal Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini della Città di Torino del 30.10.1943.

## **Articolo 9. Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza**

Gli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter e dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, saranno contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello stabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso di gara.

## **Articolo 10. Disponibilità delle aree di intervento**

L'Amministrazione Appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre dei locali, delle porzioni di fabbricato, delle aree esterne, nei quali intervenire, qualora però durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà circa la disponibilità della sede che richiedesse un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi, ma potrà ottenere con richiesta motivata una proroga, nel caso in cui impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dell'intervento nel termine stabilito dall'ordine di servizio.

L'impresa nella programmazione dei singoli interventi dovrà tenere conto che nel cantiere saranno presenti il personale dipendente di AFC, altre ditte titolari di altri appalti, uffici della Stazione Appaltante aperti al pubblico, pubblico in visita alle sedi cimiteriali, etc.; pertanto in sede di formulazione dell'offerta ne dovrà considerare i conseguenti oneri.

## **Articolo 11. Forma e principali dimensioni dell'opera oggetto dell'appalto – possibili variazioni delle opere**

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto, trattandosi di opere di manutenzioni di pronto intervento e messa in sicurezza, sono sommariamente descritte nella documentazione contrattuale e saranno meglio precisate in sede esecutiva dalla Direzione Lavori.

In ogni modo la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, come indicate nell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

## **Articolo 12. Trattamento retributivo dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile.

E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.

Ai sensi dell'art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

### **Articolo 13. Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno ad ogni emissione di SAL e dello stato finale, la certificazione DURC e copia dei versamenti contributivi dovuti agli organismi paritetici (art. 118, comma 6 d.lgs. 163/2006). La stazione appaltante si riserva di richiedere il DURC agli enti competenti ai sensi della l.2/09.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Si richiama integralmente l'art. 7 del Cap. Gen.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art.14, d.lgs. 81/08.

La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, sono:

INPS	sede di TORINO;
INAIL	sede di TORINO;
ASL	sede di TORINO;
CASSA EDILE	sede di TORINO;
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	sede di TORINO;
ENTE SCUOLA	sede di TORINO;

ARPA

sede di TORINO.

**Per l'espletamento del presente appalto è richiesto che l'Appaltatore sia iscritto o si iscriva alla Cassa Edile.**

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione appaltante provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (d.lgs. 81/08).

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e gli estremi dell'eventuale subappalto. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere; i predetti lavoratori autonomi devono provvedere in proprio e indicare nella tessera di riconoscimento il nome del committente. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, legali rappresentanti, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) sono tenuti a provvedere in proprio.

#### **Articolo 14. Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e verifica della regolarità dei lavori incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, d.lgs. 81/08 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. L'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza, in conseguenza dell'aggiudicazione, derivanti dalle normative vigenti in materia.

## **Articolo 15. Cauzione provvisoria e definitiva**

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno corredare l'offerta di una garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, di importo pari al 2% dell'importo a base di gara, ovvero Euro 14.000,00 con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione, o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

**Ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.**

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, in forma di fideiussione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di ribasso di gara superiore al 10%, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario venga affidata l'esecuzione di maggiori prestazioni.

La fideiussione, a titolo di cauzione definitiva, copre gli oneri per mancato o inesatto svolgimento del servizio o parte di esso; essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AFC Torino S.p.A., che aggiudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

**La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di AFC Torino S.p.A. (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.**

## **Articolo 16. Assicurazioni**

1) Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza specifica per l'intervento in oggetto - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - ai fini della "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione". I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari all'importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; Partita 2 - Opere preesistenti, euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); Partita 3 - Demolizione e sgombero, euro 100.000,00 ; Sezione B - RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla "Sezione A - Partita 1 - Opere", con un minimo di 500.000,00 euro. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non migliorative.

La copertura della suddetta polizza dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati.

La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi i cittadini in visita al cimitero, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente

dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione appaltante.
- tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
- tutto il personale dipendente delle imprese all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati- Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B".*

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.

- 2) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale (art.172 del Regolamento).

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

- 3) Grava altresì sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

s.m.i., (b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro due milioni cinquecentomila per sinistro, con il sottolimito di euro due milioni per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. dovrà risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al contratto a farne parte integrante - l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo e comunque, se successiva, fino alla consegna dell'opera alla Stazione appaltante; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

4) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di appalto.

5) L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

10.6 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.

## **Articolo 17. Disciplina del Subappalto**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'artt. 118, d.lgs. 163/06 e 170 del D.P.R. n. 210/10.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs.163/06 in relazione alla prestazione subappaltata.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal dpr 252/98.



I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o in copia autentica presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione a sensi dpr 445/00 del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

L'appaltatore deve, inoltre, comunicare alla stazione appaltante, con riferimento a tutti i sub-contratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi della l.2/09 a ogni emissione di SAL, e in fase di emissione del saldo finale, il responsabile del procedimento di intesa con il D.L. ai sensi dell'art.148, comma 4, lett.a), D.P.R. n.207/10, dovrà acquisire la certificazione DURC attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dal responsabile del procedimento della stazione appaltante e/o dal Direttore dei Lavori, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni 15 (quindici), per l'allontanamento dei subappaltatori, ferma la responsabilità legale dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/06, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista o alle sub-affidatarie anche se inferiori al 2%, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista o sub-affidatario, entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività ovunque espletate (ai sensi del combinato disposto degli artt.5, comma 5, lett. n) d.lgs.163/06 e 141, comma 5, dpr 554/99) che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art.131, d.lgs. 163/06, art. 100 e all. XV, d.lgs. 81/08 e del Piano operativo della sicurezza ex art.131, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/06, art. 89 lett. h) e 96 c.1 lett. g) d.lgs. 81/08 redatto dall'appaltatore stesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (*main contractor*) deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione come previsto dall'art.97 c.3 lett. b), d.lgs.81/08.

L'appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.26 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e all. XVII, e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell'art.26 c.3 d.lgs. 81/08.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/08 e del Piano Operativo di Sicurezza ex art.131, comma 2, lett. c), d.lgs. 163/06 dell'appaltatore e a fornire al coordinatore un Piano Operativo di Sicurezza e, per i lavoratori autonomi, un piano complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 d.lgs. 81/08 per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 170, D.P.R. 207/10.

L'appaltatore è altresì tenuto all'espletamento delle verifiche di cui all'art.35, comma 28, l.248/06 relativamente all'assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali (irpef) sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito l'art.35, comma 28, l.248/06, il quale asserisce:

*"28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore".*

## **Articolo 18. Penali**

Ai sensi dell'art. 22 del Cap. Gen. l'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori per il singolo intervento oltre i termini indicati nell'ordine di servizio, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione

appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata come riportato nel seguito:

**0,1% dell'importo lavori del singolo intervento per ogni giorno solare di ritardo riscontrato rispetto alla data prevista per l'ultimazione.**

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare presunto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 117, comma 4, del Regolamento e art.136, d.lgs.163/06. L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la garanzia fideiussoria .

Si richiama quanto stabilito dall'art. 117 del Regolamento e dall'art. 22 del Cap. Gen.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori del singolo intervento avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nell'ordine di servizio, non è previsto alcun premio di accelerazione ai sensi dell'art.23 del D.M.19.04.2000 n°145.

## **Articolo 19. Domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale dei LL.PP. – DM n. 145 del 19/04/2000.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

L'elezione del domicilio sarà determinata nel contratto di appalto.

## **Articolo 20. Disciplina e buon ordine del cantiere**

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

## CAPITOLO 4 – INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

### Articolo 21. Programma di esecuzione dei lavori

#### Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### Articolo 22. Tempo utile per la realizzazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi

L'Appaltatore dovrà sin dall'inizio strutturare la propria organizzazione imprenditoriale per supportare e ottemperare all'impegno richiesto.

Il tempo utile per la realizzazione dei lavori inerenti il singolo intervento sarà determinato dalla Direzione Lavori nel correlato ordine di servizio.

**Si pone in evidenza che la durata quotidiana delle lavorazioni non potrà eccedere, salvo casi eccezionali e previamente autorizzati dalla Stazione appaltante, gli orari di apertura e chiusura dei siti Cimiteriali.**

## CAPITOLO 5 – CONTABILITA' DEI LAVORI, PAGAMENTI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Articolo 23. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, con **cadenza trimestrale, in ragione di tutti gli ordinativi eseguiti con visto favorevole della direzione lavori.**

Sull'importo lavori di ogni singolo intervento effettuato nel trimestre di riferimento, si applicano le ritenute, sia quella prevista dall'art. 7 del Cap. Gen nella misura dello 0,5% sia quella pro quota, per la rata di saldo, nella misura del 5%.

Ai sensi delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 146/E del 2007 e 260/E del 2009, la fatturazione delle ritenute a garanzia sarà contestuale alla fatturazione progressiva dei lavori dei singoli interventi da parte dell'Appaltatore, ma separata da questa .

Le fatture relative ai lavori dei singoli interventi saranno quindi pagate per intero alle scadenze previste e le fatture delle ritenute di garanzia saranno pagate solamente all'avverarsi delle condizioni di svincolo.

La rata di saldo sarà pari al 5% dell'importo contrattuale di tutti i lavori eseguiti.

**La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen.**

Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo di importo pari al 5%, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 del Codice e artt. 205 e 102 del RG.

Il pagamento del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29, comma 1 del Cap. Gen.) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.**

**La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia fideiussoria ex art.102/3 Regolamento, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.**

**La garanzia deve essere costituita in conformità all'art. 102 del Regolamento e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.**

**In caso di raggruppamento temporaneo ex art.34, lett.d), d.lg. 163/06, le fatture dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, e dovranno essere vistate e trasmesse dal capogruppo alla Stazione appaltante.**

Ai sensi e per gli effetti del presente Capitolato Speciale di Appalto la Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo] come segue:

- a favore dell'Impresa \_\_\_\_\_, presso la banca \_\_\_\_\_ con le seguenti coordinate:  
c/c \_\_\_\_\_ Iban \_\_\_\_\_;  
CUP \_\_\_\_\_; CIG \_\_\_\_\_;  
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: \_\_\_\_\_.

E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella legge n.136/10 e s.m.i. comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella stessa legge e saranno causa di risoluzione contrattuale, compresa la liquidazione dei corrispettivi nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna a inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre alla Stazione appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subAppaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136/10 e s.m.i., si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore [e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono».

La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazione finanziarie relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

La contabilità a misura sarà tenuta sui documenti contabili in conformità a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall'art. 28 del Cap. Gen.

#### **Articolo 24. Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso**

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del d.lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, commi 3 e 3 bis, d.lgs. 163/2006 e art.172 del D.P.R. n.207/10 e il meccanismo revisionale della compensazione secondo quanto previsto dai commi 4 e ss, medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

#### **Articolo 25. Conto finale**

Il conto finale dei lavori verrà compilato ai sensi dell'art. 173 del Regolamento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi art.172, Regolamento.

La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 del Regolamento.

#### **Articolo 26. Verifiche, certificato di regolare esecuzione e garanzie**

La Stazione appaltante procederà al termine dei lavori nelle modalità prescritte al titolo XII del Regolamento.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato (art. 203 del Regolamento).

La Stazione appaltante delibererà sul certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 189 del Regolamento) entro sessanta giorni (art. 204 del Regolamento), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento).

Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, Capi I e II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e dall'art. 37 del Cap. Gen.

Si richiama l'art. 7 u.c. del Cap. Gen.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, e 10 d.lgs.163/06. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia previdenziale e obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione può essere emesso solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

## **CAPITOLO 6 – GARANZIE E CONTROVERSIE**

### **Articolo 27. Risoluzione del Contratto**

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 136, commi 4 e ss., d.lgs.163/06.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'Appaltatore inadempiente o la risoluzione dei lavori stessi.

I maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto di appalto saranno a carico dell'appaltatore.

Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 136, comma 1 e 138, d.lgs.163/06.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della stazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.lgs.163/06 le seguenti fattispecie:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo, anche cumulato, superiore a 15 giorni solari senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche tecniche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/08;
- g) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore, per la categoria e l'importo adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi;
- h) sentenza dichiarativa di fallimento, emissione di decreto di ammissione in concordato preventivo, emissione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, la stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi degli artt. 136, commi 1 e ss. e 138, d.lgs.163/06. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore plurisoggettivo, si applica l'art. 37, commi 18 e 19, d.lgs.163/06. In casi di fallimento dell'appaltatore monosoggettivo, si applica l'art. 68, d.lgs.5/06 (art.81/1, primo periodo legge fallimentare 267/42).

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte della stazione appaltante ha inizio con un verbale di constatazione, redatto dal D.L. in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio, il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni. Successivamente si darà corso alla redazione del conto finale nei termini precedentemente stabiliti. Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato di intesa con il curatore fallimentare. In caso di disaccordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.



## **Articolo 28. Controversie**

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt.239 o 240, d.lgs.163/06 sarà in via esclusiva di competenza del Foro di Torino.